



TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione I civile

IL GIUDICE

Nel procedimento unitario n. 28/2022; n. 28-1 R.R.D.

relativo alla Procedura di Sovraindebitamento (Esdebitazione), richiesta da Marra Serafino, nato a Cosenza il 5.3.1974, residente in San Giovanni in Fiore (CS), alla via Cognale, 74;

visto l'art. 14 quaterdecies l. n. 3/2012 (oggi art. 283 del d.lgs. n. 14/2019: Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che Marra Serafino, con ricorso depositato in data **6.12.2022**, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2021, n. 3 (oggi art. 283 d.lgs. n. 14/2019: Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

ritenuto che, benchè il ricorso sia stato presentato ex art. 14 quaterdecies legge n. 3/12 (in ragione della nomina del gestore avvenuta da parte dell'OCC in pendenza della legge succitata), può comunque farsi parallelo riferimento, stante la sostanziale continuità normativa nella disciplina della materia, alla corrispondente norma dettata dall'art. 283 CCII;

preso atto che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art.6 della Legge 27 gennaio 2012 n.3, ossia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni. Ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (oggi art. 2, comma 1, lettera c) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito CCII);

rilevato che l'istante, ad oggi, è debitore dell'importo complessivo di euro **920.749,42**, derivanti dal debito verso Agenzia delle Entrate e Riscossione, per come si evince dall'elenco delle cartelle di pagamento, al quale deve aggiungersi la somma di € **1.380,00**, a titolo di compenso dell'Organismo di composizione della crisi e del gestore;

preso atto, quanto alle cause dell'indebitamento nei confronti dell'erario, che esse sono derivate, secondo quanto esposto nella relazione particolareggiata a corredo del ricorso, dalla situazione di difficoltà finanziaria delle imprese a conduzione familiare gestite dal medesimo (unitamente al padre ed al fratello) nel settore edile, in ragione dei ritardi di pagamento da parte dei clienti, nonché delle difficoltà cui era andata incontro la nuova impresa individuale avviata a Terni, la "Bioedil di Marra Serafino", a causa dei prezzi troppo bassi di cessione dei servizi, praticati per avere accesso alle commesse, che non avevano permesso la copertura dei costi;

rilevato che il ricorrente non possiede redditi imponibili utili a far fronte alla situazione debitoria, tant'è che non risulta aver percepito redditi negli ultimi tre anni, eccetto un contributo di € 1.200,00, esente, erogato dall'Inps nell'anno 2020;

rilevato che dai modelli ISEE riferiti agli ultimi due anni non risultano redditi imponibili né, dalla richiesta alla CRIF, sono emersi conti bancari intestati al ricorrente;



rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente non ha somme da porre a disposizione dei creditori e non è in grado di offrire ai predetti alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e pertanto può rientrare tra i debitori incapienti così come previsto dall'art. 14 quaterdecies della legge 3/2012 (art. 283 CCII);

rilevato infatti che, come risulta dalla relazione particolareggiata prodotta a corredo del ricorso, il Marra non dispone di entrate da poter garantire il pagamento di almeno il 10% dei crediti, né di immobili o mobili registrati, posto che l'automobile di cui era intestatario risulta ceduta nell'anno 2014;

rilevato che il ricorrente ha prodotto, unitamente alla domanda, la documentazione prevista dal comma terzo della norma in esame, nonché la relazione particolareggiata ai sensi del comma quarto della stessa norma (corrispondenti commi terzo e quarto dell'art. 283 CCII), a corredo dell'istanza di richiesta di esdebitazione del debitore incapiente;

Rilevato che l'istante, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis legge 3/2012, né risulta che abbia compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni;

ritenuto che, in base alle risultanze in atti, ed in particolare alla menzionata relazione particolareggiata, sussista il requisito della meritevolezza del debitore, l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della medesima e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

visto 14 quaterdecies l. 27.01.2012, n. 3 (oggi art. 283 CCII)

CONCEDE

a Marra Serafino, nato a Cosenza il 5.3.1974, residente in San Giovanni in Fiore (CS), alla via Cognale, 74, l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2012, n. 3 (art. 283 CCII);

MANDA

al debitore per la comunicazione del presente decreto a tutti i creditori;

AVVISA

i creditori che possono proporre opposizione avverso il presente decreto entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso;

DISPONE

che il debitore presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, per la durata di quattro anni, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale, ove positiva, relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 quaterdecies;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito internet di questo Tribunale.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista gestore della crisi.

Cosenza, 27.12.2022

Il Giudice

dott.ssa Francesca Familiari

